

# Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa



Società Cooperativa con sede legale in Alba (Cuneo), Via Cavour n. 4  
iscritta all'Albo delle Banche al n. 205.50,  
all'Albo delle Società Cooperative al n. A 161532 e al Registro delle Imprese di Cuneo, Codice Fiscale e Partita IVA  
00236570040

## CONDIZIONI DEFINITIVE

Relative all'offerta di prestiti obbligazionari ai sensi del programma di emissione di Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa in qualità di emittente e responsabile del collocamento

### **“Banca d'Alba – Credito Cooperativo – Step-up Step-down ”**

BCC ALBA STEP UP X 5 Y SCADENZA 18/02/2024 792° EMISSIONE

ISIN IT0005363806

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data 15/02/2019 e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 6/02/2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0055957/19 procedimento 90603 del 1/02/2019.

La Banca d'Alba dichiara:

- a) Che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi)
- b) Il prospetto di base, il suo eventuale supplemento (o i suoi eventuali supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE in forma elettronica sul sito web dell'Emittente [www.bancadalba.bcc.it](http://www.bancadalba.bcc.it) sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, Via Cavour n. 4, 12051 Alba (Cuneo), e/o le filiali della stessa

- c) Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il prospetto di base che le condizioni definitive
- d) La nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, Via Cavour n. 4, 12051 Albao (Cuneo), e/o le filiali della stessa ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all'indirizzo web [www.bancadalba.it](http://www.bancadalba.it).



**INFORMAZIONI ESSENZIALI**

Ulteriori conflitti di interesse

**INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE**

<b>Denominazione Obbligazione</b>	BCC ALBA STEP-UP X 5Y 792° EMISSIONE
<b>ISIN</b>	IT0005363806
<b>Tasso di interesse lordo annuo</b>	Il Tasso di Interesse crescente lordo annuo applicato alle obbligazioni per ciascuna data di Pagamento è il seguente: 1,00% 18/02/2020; 1,30% 18/02/2021; 1,50% 18/02/2022; 1,70% 18/02/2023; 2,20% 18/02/2024
<b>Tasso di interesse netto annuo</b>	Il Tasso di Interesse crescente netto annuo applicato alle obbligazioni per ciascuna data di Pagamento, in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, è il seguente: 0,74% 18/02/2020; 0,962% 18/02/2021; 1,110% 18/02/2022; 1,258% 18/02/2023; 1,628% 18/02/2024
<b>Valore nominale delle obbligazioni</b>	Euro 1.000,00
<b>Periodicità pagamento cedole</b>	Le Cedole saranno pagate con frequenza annuale
<b>Data di godimento degli interessi</b>	18/02/2019
<b>Data di pagamento delle cedole</b>	Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: 18/02/2020; 18/02/2021; 18/02/2022; 18/02/2023; 18/02/2024
<b>Calendario</b>	Target
<b>Convenzione di calcolo</b>	Following Business Day
<b>Data di scadenza</b>	18/02/2024
<b>Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua</b>	1,5306%
<b>Tasso di rendimento effettivo netto su base annua</b>	1,1343%
<b>Data di delibera del prestito obbligazionario da parte del CdA</b>	05/02/2019
<b>Data di emissione</b>	18/02/2019

**CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione
<b>Ammontare totale dell'offerta</b>	20.000.000,00
<b>Periodo di offerta</b>	Le Obbligazioni saranno offerte dal 18/02/2019 al 29/03/2019, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.bancadalba.it">www.bancadalba.it</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. È fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il periodo di offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.bancadalba.it">www.bancadalba.it</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
<b>Lotto minimo</b>	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori a n. 1 Obbligazione.
<b>Data di regolamento</b>	Data di Regolamento: 18/02/2019 Successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate il medesimo giorno di sottoscrizione.

**Prezzo di emissione**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione.

Alba, 6 febbraio 2019

Banca di Credito Cooperativo di  
Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc  
Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
Tino Ernesto Cornaglia

Firma.....

Sezione III

NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE

“BANCA D’ALBA – CREDITO COOPERATIVO - TASSO FISSO”

“BANCA D’ALBA – CREDITO COOPERATIVO – STEP UP STEP DOWN”

“BANCA D’ALBA – CREDITO COOPERATIVO – ZERO COUPON”

“BANCA D’ALBA – CREDITO COOPERATIVO – TASSO VARIABILE

**Sezione A — Introduzione e avvertenze**

Elemento		Informazioni obbligatorie
	<b>Introduzione</b>	La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate “Elementi”. Questi elementi sono numerati nelle sezioni A - E (A.1 - E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti e di emittente. Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci salti di numerazione nella sequenza numerica degli Elementi. Nonostante venga richiesto l’inserimento di alcuni Elementi in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna pertinente informazione in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente, nella Nota di Sintesi, una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “non applicabile”
A.1	<b>Avvertenza</b>	Si avverte espressamente che: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;</li> <li>(ii) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo;</li> <li>(iii) qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell’inizio del procedimento;</li> <li>(iv) la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari.</li> </ul>
A.2	<b>Consenso per l’uso del prospetto</b>	Non applicabile L’emittente non presta il consenso all’utilizzo del prospetto per la successiva rivendita o collocamento finale degli strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari.

**Sezione B — Emittente**

Elemento		Informazioni obbligatorie
B.1	<b>Denominazione legale e commerciale dell’emittente</b>	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA siglabile BANCA D’ALBA – CREDITO COOPERATIVO -
B.2	<b>Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo paese di costituzione</b>	La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA è una società cooperativa, costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in Via Cavour n. 4, 12051 Alba (Cuneo), tel. 0173 659111; è regolata dalla Legge Italiana ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all’art. 3.

*61*

B.4b	<b>Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera</b>	<p>In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", entrerà a far parte del gruppo Iccrea non appena questo verrà costituito. La delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 21 maggio 2017. L'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.</p> <p>In data 03.11.2016 è stata pubblicata la normativa regolamentare di attuazione da parte della Banca d'Italia che disciplina – tra l'altro – il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le Banche di Credito Cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.</p> <p>Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.</p> <p>Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione dell' Emittente ad un Gruppo Bancario Cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle riserve patrimoniali dell'Emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc di impegnare proprie risorse patrimoniali:</p> <p>a) per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;</p> <p>b) per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.</p> <p>L'investimento in obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della BCC, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).</p> <p>Il conseguimento degli obiettivi delineati dalla riforma richiederà coesione da parte delle Bcc affiliate che dovranno operare in stretto coordinamento con la futura capogruppo e secondo le direttive da essa emanate con particolare riferimento ad aspetti quali: la definizione del business model, il miglioramento dei processi creditizi e la strategia di gestione dei crediti deteriorati, il sistema IT, i servizi di investimento.</p> <p>Sempre in relazione alla riforma del settore del credito cooperativo, si segnala che la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo (BCC). Le nuove disposizioni si propongono di coordinare la specifica disciplina applicabile alle singole BCC con la disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo contenuta nel Testo Unico Bancario e nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Allo stesso tempo, le disposizioni preservano, nell'attuale contesto normativo e di mercato, i caratteri di mutualità e localismo tipici di questa categoria di banche. Con le nuove disposizioni viene introdotta la disciplina prudenziale delle azioni di finanziamento, strumento di capitale utilizzabile per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC; sono rivisti i criteri che presiedono alla competenza territoriale, resi più flessibili anche per rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi; viene modificata la regola di operatività prevalente con i</p>
------	---	---

		<p>(che rileva anche per la mutualità delle BCC), per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell'ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca; vengono aggiornate e modificate le norme in materia di attività esercitabili e partecipazioni detenibili, ampliando le possibilità operative delle BCC in considerazione dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo.</p> <p>Sulla base dei dati della relazione semestrale al 30 giugno 2018 il free capital dell'Emittente è pari a € 64.707.000,00.</p> <p>Si segnala, infine, che l'implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) ha portato all'incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che gli importi definitivi per l'anno 2016 a carico della Banca furono pari ad € 1.904.000 a titolo di contribuzione ordinaria e ad € 3.818.000 a titolo di contribuzione straordinaria e furono contabilizzati nel bilancio al 31/12/2016; si evidenzia altresì che l'importo definitivo per l'anno 2017 a carico della Banca risulta pari a € 1.752.000 a titolo di contribuzione ordinaria ed è stato contabilizzato a bilancio 31/12/2017. Si precisa che la Banca nel 2018 è stata addebitata per € 1.631.638 a titolo di contribuzione ordinaria 2018 e € 611.410 come contributo addizionale 2016.</p>
B.5	<b>Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente</b>	<p>La Banca d'Alba è capogruppo del "Gruppo bancario Banca d'Alba", iscritto all'apposito albo al n. 8530.8, costituito da essa stessa e dalla propria controllata al 100% "Immobiliare Banca d'Alba Srl", abbreviabile "Iba Srl", società costituita il 01/09/2009 ed ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di immobili destinati sia ad uso funzionale del gruppo bancario "Banca di Alba", che di terzi. L'assemblea dei soci del 21 maggio 2017 ha deliberato l'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Iccrea.</p>
B.9	<b>Indicazione del valore di una previsione o stima degli utili</b>	<p>NON APPLICABILE</p> <p>L'Emittente non fa una stima o previsione degli utili.</p>
B.10	<b>Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</b>	<p>NON APPLICABILE</p> <p>L'Emittente non ha ricevuto rilievi nella relazione di revisione della Società Deloitte &amp; Touche S.p.A. relativa alle informazioni finanziarie sugli esercizi chiusi al 31/12/2016 e 31/12/2017.</p>
B.12	<b>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente</b>	<p>Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni finanziarie della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c. tratte dal bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016, al 31 Dicembre 2017 e dalle relazioni semestrali individuali al 30/06/2017 e 30/06/2018 di cui solo la relazione al 30/6/2017 è stata sottoposta a revisione dalla Società Deloitte &amp; Touche S.p.A. I dati sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si evidenzia altresì, in via preliminare, che il gruppo bancario Banca d'Alba si compone esclusivamente dell'Emittente e della controllata al 100% "IMMOBILIARE BANCA D'ALBA SRL A SOCIO UNICO. il cui patrimonio netto al 30/06/2018 risultava pari a € 43.000.</p>

• Informazioni sui Fondi propri e coefficienti di solvibilità

Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali (migliaia di euro)

Indicatori Basilea III	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	Requisiti minimi fissati dallo SREP 2017 ( dati assoluti e vincolanti comprensivi del Capital Conservation Buffer)	Requisiti minimi fissati dallo SREP 2016 ( dati assoluti e vincolanti comprensivi del Capital Conservation Buffer)	Requisiti minimi regolamentari Basilea III (comprensivi del Capital Conservation Buffer)
Fondi propri	298.665	312.484	308.363			
Capitale primario di Classe 1 (CET1)	298.159	311.949	298.605			
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)	0	0	0			
Capitale di Classe 2 (Tier2)	506	535	9.758			
Common Equity Tier One capital ratio (CET1 Capital Ratio)	13,22%	14,4%	13,5%	6,625% (vincolante 4,75%)	7,00% (vincolante 4,90%)	7,00%
Tier One capital ratio	13,22%	14,4%	13,5%	8,225% (vincolante 6,35%)	8,50% (vincolante 6,60%)	8,50%
Total Capital Ratio	13,24%	14,4%	14,0%	10,375% (vincolante 8,50%)	10,50% (vincolante 8,80%)	10,50%
Attività di rischio ponderate* (RWA) (migliaia di euro)	2.255.017	2.171.815	2.209.238			
Attività ponderate per il rischio (RWA)/Totale attivo	44,50%	43,9%	45,9%			
Leverage ratio	6,08%	6,23%	6,23%			

\*La banca non utilizza modelli interni ai fini del calcolo dell'importo delle attività ponderate per il rischio ma l'approccio standardizzato

Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria della banca il valore, alla data del 30/6/2018, si è attestato al 6,08%, in leggera diminuzione rispetto al dato del 31/12/2017 pari a 6,23%. Si ricorda che attualmente il dato non è vincolante ma oggetto di segnalazione e monitoraggio. Alla luce di tale fase di sperimentazione, tale indice si è trasformato in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro dal 1 gennaio 2018. Il Comitato di Basilea, ad oggi, ha proposto un livello minimo del 3%.

Il totale dei fondi propri al 30 giugno 2018 ammonta a 298.665 migliaia di euro. Il coefficiente relativo al Tier One capital ratio ottenuto dal rapporto tra il capitale primario di classe 1 e le attività di rischio ponderate è pari al 13,2%, anche il coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio), comprensivo del Capitale di Classe 2 ottenuto dal rapporto tra il capitale totale (CET1 + Tier 2) e le attività di rischio ponderate è pari a 13,2%.

La variazione in diminuzione dei fondi propri al 30/06/2018 rispetto al 31/12/2017 pari a circa € 13,82 mln è stata determinata dalla variazione delle seguenti voci:

- variazione in diminuzione del Capitale di Classe 1 per 13,79 mln di Euro e
- variazione in diminuzione del Capitale di Classe 2 per 0,03 mln di Euro

Si fa presente che nel mese di marzo 2017 la Banca ha ricevuto notifica dell'esito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) ed in conformità con quanto disposto dall'ABE nel documento "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale" pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente all'imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure minime di capitale in precedenza richiamate. Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d'Italia, a mezzo dello SREP, riesamina e valuta periodicamente il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto internamente, analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 104 della CRD IV, ha il potere - tra l'altro - di imporre un requisito patrimoniale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi fissati da Basilea 3; i ratios patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi assumono carattere vincolante ("target ratio"). Alla luce della valutazione condotta, la Banca d'Italia ha stabilito che, a far data dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017, la Banca sia tenuta al rispetto nel continuo dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("CET 1 ratio") pari al 6,625%, composto da una misura vincolante del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;



- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 8,225%, composto da una misura vincolante del 6,35% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 10,375%, composto da una misura vincolante del 8,50% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Si segnala, inoltre, che i livelli del "Capital Conservation Buffer" secondo la progressione prevista dalla disciplina transitoria (phase-in) a seguito dell'aggiornamento del 4 ottobre 2016 della "Circolare n. 285- Disposizioni di vigilanza per le banche", della Banca d'Italia sono:

- 1,25% nel 2017,
- 1,875% nel 2018 e
- 2,5% nel 2019.

Si evidenzia che con riferimento ai fondi propri, la diminuzione del valore tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018 è dovuta a due fattori "esogeni" rispetto alla gestione banca:

- entrata in vigore dell'IFRS 9 e conseguente venir meno della sterilizzazione delle minusvalenze sul portafoglio HTCS (alla data del 30/6 la riserva OCI era negativa per oltre € 10 mln);
- mancato computo dell'utile semestrale di periodo in quanto non certificato dalla revisione legale per problemi sulla quantificazione della riserva FTA.

Per quanto riguarda il valore in diminuzione, sempre tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018, delle attività ponderate per il rischio (RWA) i motivi sono riconducibili a:

- applicazione del fattore di proporzionalità IFRS 9, a compensazione del beneficio da *phase in* sui fondi propri;
- naturale ripresa delle attività d'impiego, dopo parziale deleverage di fine anno.

Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all'aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca d'Italia.

#### Informazioni sulla qualità degli impieghi dell'emittente

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l'ammontare dei fondi rettificativi al 31/12/2016, 31/12/2017 e 30/6/2018.

Tabella 2a

(dati in migliaia di euro)	Esposizione lorda 30/06/18	Rettifiche di valore 30/06/18	Esposizione netta 30/06/18	Esposizione lorda 31/12/17	Rettifiche di valore 31/12/17	Esposizione netta 31/12/17	Esposizione lorda 31/12/16	Rettifiche di valore 31/12/16	Esposizione netta 31/12/16	Variazione % 2017-2016 esposizione netta
Sofferenze	251.620	187.426	64.194	254.367	157.768	96.599	320.075	188.887	131.188	-26,4%
Inadempienze probabili	158.319	51.473	106.846	159.263	48.914	110.349	173.234	45.035	128.199	-14,0%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	14.113	2.067	12.046	9.572	1.136	8.436	8.033	286	7.747	9,0%
Totale crediti deteriorati	424.052	240.966	183.086	423.201	207.818	215.383	501.340	234.207	267.134	
Esposizioni non deteriorate	2.697.999	39.927	2.658.072	2.598.857	14.380	2.584.148	2.474.507	12.414	2.462.093	
Totale crediti verso la clientela	3.122.051	280.893	2.841.158	3.090.649	222.199	2.868.450	2.975.847	246.623	2.729.225	

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l'ammontare dei fondi rettificativi oggetto di misure di concessione al 31/12/2016, 31/12/2017 e 30/6/2018

Tabella 2a bis

(dati in migliaia di euro)	Esposizione lorda 30/06/18	Rettifiche di valore 30/06/18	Esposizione netta 30/06/18	Esposizione lorda 31/12/17	Rettifiche di valore 31/12/17	Esposizione netta 31/12/17	Esposizione lorda 31/12/16	Rettifiche di valore 31/12/16	Esposizione netta 31/12/2016
Sofferenze	14.992	9.798	5.194	13.877	7.215	6.662	9.980	5.597	4.383
Inadempienze probabili	71.739	29.803	41.936	64.294	19.229	45.065	53.003	13.254	39.749
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	902	138	764	284	13	271	196	6	190
Totale crediti deteriorati	87.633	39.739	47.894	78.455	26.457	51.998	63.179	18.857	44.322
Esposizioni non deteriorate	58.879	11.143	47.736	65.736	1.852	64.084	2.474.507	12.414	2.462.093
Totale crediti verso la clientela	146.512	50.882	95.630	144.191	28.109	116.082	127.832	21.479	106.353

19

Si fornisce, di seguito, l'informativa relativa all'importo delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni da parte della banca (crediti forbome) alla data del 30 giugno 2018:

	30/06/2018
Crediti deteriorati	87.632
Crediti in bonis	58.878

Si ricorda che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova definizione di esposizioni "non performing". In data 09/01/2015 la Commissione Europea ha infatti omologato un specifico "technical standard" (a sua volta emanato dall'European Banking Authority - o EBA - il 21/10/2013), relativo alla definizione di esposizioni "non performing" (dette anche "esposizioni deteriorate") e oggetto di "forbearance" (esposizioni oggetto di concessione). A seguito dell'omologazione di detto standard, la Banca d'Italia, in data 20/01/2015, ha quindi pubblicato l'aggiornamento della Circolare n. 272 nella quale vengono definiti i criteri segnaletici da seguire ai fini della classificazione della qualità del credito a decorrere dal 01/01/2015. Nel dettaglio, le categorie delle esposizioni in bonis, scadute deteriorate, incagli, ristrutturate e sofferenze sono state sostituite dalle nuove categorie esposizioni non deteriorate, esposizioni scadute deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze, con riferimento alle quali va fornita l'evidenza delle posizioni "forbome" per ciascuna classe, cioè delle "Esposizioni oggetto di concessioni". Con riferimento a tale categoria di esposizioni, si sottolinea che con il termine forbearance l'EBA individua i debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originarie. Quindi, condizione necessaria per identificare un'esposizione come forbome è la sussistenza all'atto della richiesta di rinegoziazione di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore. L'aggiornamento da parte di Banca d'Italia della Circolare n. 272/2008 nel gennaio 2015 riporta, sulla scorta degli standard tecnici dell'EBA, le definizioni di "esposizione deteriorata" ed "esposizioni oggetto di concessione (forbome)". Quest'ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo aggiuntivo, in quanto la categoria dei crediti forbome è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing sulla base della motivazione che ha portato alla rinegoziazione. L'attribuzione dello status di forbome può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati.

*Tabella 2b: Indicatori di rischiosità creditizia*

	30/06/2018 Banca d'Alba	Dati medi 30/06/2018	31/12/2017 Banca d'Alba	Dati medi 2017	31/12/2016 Banca d'Alba	Dati Medi 2016
Sofferenze lorda/crediti vs clientela lordi	8,06%	9,90%***	8,23%	10,7%**	10,8%	11,50%*
Sofferenze nette/crediti vs clientela netti	2,26%	3,70%***	3,37%	4,5%**	4,8%	5,40%*
Crediti deteriorati lordi/crediti vs clientela lordi	13,61%	16,40%***	13,69%	17,5%**	16,8%	19,40%*
Crediti deteriorati netti/crediti vs clientela netti	6,46%	8,60%***	7,51%	9,9%**	9,8%	11,80%*
Inadempienze probabili lorda/crediti vs clientela lordi	5,07%	5,70%***	5,15%	6,1%**	5,82%	7,00%*
Inadempienze probabili nette/crediti vs clientela netti	3,77%	4,20%***	3,85%	4,7%**	6,35%	5,60%*
Esposizioni scadute o sconfinanti lorda/crediti vs clientela lordi	0,45%	0,80%***	0,31%	0,7%**	0,27%	0,80%*
Esposizioni scadute o sconfinanti nette/crediti vs clientela netti	0,42%	0,80%***	0,29%	0,7%**	0,28%	0,90%*
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	56,83%	52,40%***	49,10%	48,5%**	46,7%	44,80%*
Rapporto di copertura delle sofferenze	74,50%	56,30%***	62,0%	61,3%**	59,0%	57,80%*
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	32,5%	34,00%***	30,7%	31,0%**	26,00%	27,90%*
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute o sconfinanti	14,60%	12,00%***	11,90%	9,8%**	3,56%	9,40%*
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	25,04%	n.d.	29,17%	n.d.	41,5%	n.d.
Costo del rischio di credito	0,38%	n.d.	1,4%	n.d.	1,3%	n.d.

\*Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 - aprile 2017

\*\*Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 - aprile 2018

\*\*\*Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 - novembre 2018 pag.62

Nel periodo dal 31/12/2016 al 30/06/2018 si è verificato un miglioramento dell'incidenza delle sofferenze, al lordo e al netto delle rettifiche effettuate, sugli impieghi; si è inoltre registrato un miglioramento dell'incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti sugli impieghi. Per quanto riguarda il confronto tra i dati dell'Emittente e i dati medi di sistema si segnala che sia quelli al 31/12/2017 sia quelli al 30/6/2018 risultano migliori rispetto a quelli medi di sistema ad eccezione del rapporto di copertura delle inadempienze probabili.

Il costo del rischio di credito è dato dal rapporto fra il fondo svalutazione crediti (voce 130 CE) e il totale crediti alla clientela (voce 70 dall'attivo SP). L'indicatore è in diminuzione dal 31/12/2015 grazie alla diminuzione degli importi imputati al fondo svalutazione crediti.

Si segnala che l'Emittente ha partecipato ad una operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (NPL) promossa e conclusa da Iccrea Banca nel mese di dicembre 2018 cedendo oltre 10 mila posizioni per un gross book value (GBV) di 2 miliardi di euro. L'operazione ha visto la partecipazione di 73 banche del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, di cui 71 Banche di Credito Cooperativo e 2 banche del Gruppo Iccrea (Iccrea Bancalmpresa e Banca Sviluppo). Dal canto suo l'Emittente ha ceduto 227 posizioni per un gross book value pari a € 58 milioni.

Grazie a questa cessione di Non Performing Loans, l'NPL ratio delle Banche coinvolte nella cartolarizzazione scenderà del 3,3%.

*Tabella 2c: Grandi Rischi (valori in migliaia di euro)*

	30/06/2018	31/12/2017
Grandi rischi: valore di bilancio	1.973	1.829
Grandi rischi: valore ponderato	166	135
Grandi rischi: numero	4	4
Grandi rischi: (valore di bilancio/impieghi netti)	68,8%	63,9%
Grandi rischi: (valore ponderato/impieghi netti)	5,8%	4,7%

Al 30 giugno 2018 le Grandi Esposizioni sono costituite da 4 posizioni che ammontano ad un totale di euro 1.973 milioni il cui valore ponderato è pari ad euro 166 milioni. Di queste, 1 posizione per euro 1.646 milioni è nei confronti del Ministero del Tesoro le altre sono esposizioni nei confronti di banche o enti finanziari.

La tabella su esposta evidenzia al 30 giugno 2018, rispetto al 31 dicembre 2017, un aumento (passando da 4,7% di fine 2017 a 5,8% di giugno 2018) dell'incidenza del valore ponderato dei Grandi rischi rispetto agli impieghi netti, in quanto è aumentato il valore ponderato dei Grandi Rischi.

- Informazioni sull'esposizione della banca al rischio sovrano

*Tabella 3 Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)*

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Paese emittente	Italia	Italia	Italia
Rating Moody's	Baa2	Baa2	Baa2
Rating S&P	BBB	BBB	BBB
Rating Fitch	BBB	BBB+	BBB+
Valore nominale	1.788.901	1.230.410	1.526.273
Valore di bilancio	1.745.214	1.247.923	1.555.552
Fair value	1.745.214	1.247.923	1.555.552
Di cui strutturati	0	0	0
Classe di appartenenza**	HTCS+HTC	AFS	AFS
Incidenza su attività finanziarie	86,55%	92,36%	79,75%
Incidenza sull'attivo totale	34,44%	25,21%	32,34%

L'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani e rappresenta, alla data del 30/06/2018, circa l'86% del portafoglio di attività finanziarie della banca e circa il 34% del totale dell'attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 92% e circa il 25% del 31/12/2017. Tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie dovuta principalmente alla modifica dei portafogli titoli (da AFS a HTCS+HTC) introdotta dai nuovi principi contabili IFRS 9 e una crescita dell'incidenza dell'esposizione della banca verso il debito sovrano sul totale dell'attivo dovuta all'incremento del valore del portafoglio.

(\*\*) AFS: Available for sale: attività finanziarie disponibili per la vendita HTCS: Hold to collect and sell HTC: Hold to collect

- Informazioni sull'esposizione al rischio di mercato della banca:

Al 30 giugno 2018 il portafoglio dell'emittente è quasi interamente classificabile come portafoglio bancario (Banking Book) essendo il valore di mercato del portafoglio di negoziazione (Trading Book) residuale. Nell'ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk). Al 30 giugno 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 4,72 anni mentre la perdita massima potenziale (value at risk) dell'intero portafoglio, è pari a € 18.948.177. su un orizzonte temporale giornaliero e con un intervallo di confidenza del 99%.

Gli Indicatori di rischio di mercato sono forniti dal sistema ALM di Cassa Centrale Banca.

- Informazioni sulla liquidità della banca

Tabella 4 Indicatori di liquidità

RATIOS*	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Loan to Deposit Ratio (I)	80,00%	80,00%	80,00%
Liquidity Coverage Ratio (II)	303%	335%	330%
Net Stable Funding Ratio (III)	137%	119,69%	134%

\*Gli Indicatori di liquidità, calcolati secondo il documento "Basilea 3, sono forniti dal sistema ALM di Cassa Centrale Banca.

(I) Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi lordi e l'ammontare totale della raccolta diretta.

(II) Il Liquidity Coverage Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. I valori minimi previsti per questo indicatore sono pari a 60% per il 2015, 70% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% per il 2018.

(III) Il Net Stable Funding Ratio è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo. Per l'indicatore NSFRR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

La variazione in diminuzione del' indicatore di liquidità a breve termine (LCR) intervenuta tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018 è dovuta principalmente ai movimenti in entrata di liquidità di grandi clienti depositanti che si possono verificare al 31/12 per motivi di bilancio.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato a tre operazioni di rifinanziamento presso la BCE TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) e, tramite Iccrea Banca, partecipa ad operazioni di rifinanziamento con utilizzo di linee di apertura di credito di durata variabile fra tre e sei mesi; ai 30.06.2018 i finanziamenti totali facenti capo all'emittente concessi dalla Bce ammontavano a 590 milioni di Euro, in aumento di 60 milioni di Euro rispetto al 31/12/2017 come di seguito rappresentati:

Tabella 5 – Finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea

Operazioni di rifinanziamento presso la BCE (in migliaia di €)	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
MRO	0	0	0
TLTRO II (scadenza 24/6/2020)	430.000	430.000	430.000
TLTRO II (scadenza 30/9/2020)	100.000	100.000	100.000
TLTRO II (scadenza 29/3/2021)	60.000	0	0

Tabella 5a – Finanziamenti accesi con Iccrea Banca

Finanziamenti accesi con Iccrea Banca (in migliaia di €)	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Finanziamenti	140.000	0	250.620

In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (Market Liquidity Risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l'Emittente presenta al 30.06.2018 un ammontare totale di titoli stanziabili presso la BCE pari ad Euro 2.087.710.547, di cui Euro 1.186.925.528 già dati in garanzia alla BCE e a Iccrea Banca per i relativi finanziamenti. Tali strumenti finanziari sono costituiti da titoli stanziabili che presentano un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di stress. Gli importi al 31/12/2017 sono al netto delle cartolarizzazioni.

Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il Funding Liquidity Risk né il Market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Principali dati di conto economico

Tabella 6 (migliaia di Euro)

Dati finanziari di natura economica	30/06/2018	30/6/2017	Var. %	31/12/2017	30/06/2017 RIVABANC A	30/06/2017 RIESPOST O	31/12/2016	31/12/2016 RIVABANC A	31/12/2016 RIESPOST O	Var 2017/2016 RIESPOST O
Margine di interesse	28.641	30.455	-6,0%	57.746	454	58.200	59.273	681	59.954	-2,9%
Margine di Intermediazione	54.194	57.559	-5,8%	113.298	604	113.902	120.546	1.080	121.629	-6,4%
Risultato netto della gestione finanziaria	43.145	42.290	9,1%	71.526	421	71.947	84.660	949	85.613	-16,0%
Costi operativi	-36.582	-30.673	19,3%	-61.570	-831	-62.401	-69.040	-1.179	-70.723	-11,2%
Utile dell'operatività corrente	6.574	11.617	43,4%	9.969	-410	9.351	15.634	-250	15.354	-37,9%
Utile Netto	5.296	10.189	48,0%	10.228	-323	9.901	13.041	-230	12.808	-22,70%

Il margine di interesse al 30 giugno 2018 si attesta a 28,6 milioni di Euro. Gli interessi attivi sono pari a 40,8 milioni di Euro compensati dagli interessi passivi che ammontano a 12,2 milioni di Euro.

L'andamento del margine di intermediazione, al 30 giugno 2018 pari a 54,2 milioni di Euro, è costituito principalmente, oltre che dal margine di interesse:

- dalle commissioni nette che ammontano a 18,1 milioni di Euro;
- dal risultato netto complessivo dell'attività di copertura, negoziazione, cessione e riacquisto di attività e passività finanziarie per 7,5 milioni di Euro.

Il rapporto tra margine di interesse e margine di intermediazione si attesta al 52,9%.

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 43,2 milioni di Euro. I costi operativi al 30 giugno 2018 si attestano a 36,6 milioni di Euro. L'utile al lordo delle imposte sul reddito è pari a 6,6 milioni di Euro. L'utile netto si attesta a 5,3 milioni di Euro.

segnaliamo che le variazioni negative intervenute tra il 30/6/2017 e il 30/6/2018 per le voci "margine di interesse", "margine di intermediazione", "utile dell'operatività corrente" e "utile netto" sono riconducibili principalmente all'applicazione dal marzo 2018 dei nuovi principi contabili IFRS9.

#### Principali dati di stato patrimoniale

*Tabella 7 (migliaia di Euro)*

*Tabella 7a (migliaia di Euro)*

Dati finanziari di natura patrimoniale	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2016 RIVABANCA	31/12/2016 RIESPOSTO
Raccolta diretta	3.976.775	3.840.538	3.608.719	43.096	3.651.815
Raccolta indiretta	2.330.000	2.256.000	2.094.000		
Impieghi netti a clientela	2.841.158	2.868.442	2.729.225	23.336	2.752.561
Totale attivo	5.067.012	4.949.238	4.809.455	50.241	4.859.696
Capitale sociale	51.239	51.473	46.781	5.318	52.099
Patrimonio netto	263.021	331.108	316.159	4.539	320.698
Attività finanziarie	1.926.897	1.348.761	1.817.002	18.594	1.835.596
Totale interbancario netto	36.870	34.372	38.315*	0	38.315

*ba*

	Passività finanziarie al costo ammortizzato	4.709.231	4.535.587	4.396.096	0	4.396.096
	Passività finanziarie di negoziazione	953	1.057	1.413	0	0
*Il totale interbancario netto è dato dalla somma dei saldi dei conti a vista aperti presso le controparti bancarie						

Il patrimonio netto è lo strumento fondamentale per assicurare una stabilità di lungo periodo e per garantire vantaggi ai Soci e alle comunità locali in cui la Banca opera. Esso è composto principalmente da 207 milioni di Euro di Riserve, da 51 milioni di Euro di capitale, e da 5 milioni di Euro di Utile di periodo. Le riserve e le riserve di valutazione sono diminuite per effetto dell'IFRS 9. L'impatto della prima applicazione IFRS9 è soggetto a modifiche fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018; ad una prima stima effettuata al 30/6/2018 questo effetto negativo si attesta a circa 53 milioni di euro e rileva direttamente a Patrimonio Netto. E' stimata altresì una diminuzione dei coefficienti prudenziali CET1 capital ratio, TIER 1 capital ratio e TOTAL capital ratio che, al momento, non è ancora quantificata

L'incremento del valore delle attività finanziarie intervenuto tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018 è riconducibile all'aumento del portafoglio di proprietà della banca.

La raccolta diretta è in lieve aumento (+4% rispetto a dicembre 2017).

La raccolta indiretta, all'interno della quale vengono ricondotti i prodotti di risparmio gestito, i titoli e le altre attività finanziarie detenute dalla clientela sui depositi amministrati nonché il comparto assicurativo, presenta un saldo di fine periodo pari a 2.330 milioni di euro, in aumento di +3% rispetto a dicembre 2017.

I crediti verso la clientela registrano una diminuzione di 27 milioni di euro rispetto al dato del 31/12/2017.

#### Prima applicazione del principio contabile IFRS9

L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che ha sostituito a partire dal 1/1/2018 lo standard IAS 39. Il nuovo IFRS 9 introduce cambiamenti significativi circa: le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che sono ora basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – *Solely Payments of Principal and Interests*); il nuovo modello contabile di *impairment* basato su un approccio "*expected losses*" in luogo dello "*incurred losses*" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'applicazione del concetto di perdita attesa "*lifetime*" che potrebbe produrre un'anticipazione e un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in modo particolare con riferimento ai crediti; l' "*hedge accounting*" nel fissare nuove regole in materia di imputazione delle coperture finanziarie e la connessa verifica della sua efficacia al fine di perseguire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Il nuovo IFRS 9 modifica, tra l'altro, la contabilizzazione del cosiddetto "*own credit*" inteso come le variazioni di *fair value* delle passività designate in *fair value option* imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici. In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 2017/2395 contenente le disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'IFRS9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni. L'entrata in vigore del nuovo principio potrebbe comportare sull'Emittente impatti derivanti dall'applicazione del nuovo modello contabile di *impairment* basato sull'approccio "*expected losses*" con ciò producendo un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate, in particolare crediti verso la clientela. Nondimeno è presumibile che il nuovo principio possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "stage" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo "stage 1" che includerà prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo "stage 2" che includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al momento della "initial recognition"). Gli effetti riconducibili al nuovo principio contabile non sono al momento quantificati sia per quel che riguarda gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, sia in relazione ai profili di adeguatezza patrimoniale. L'applicazione di questo principio potrebbe, pertanto, avere effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente

	<b>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato</b>	Si attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2017).
	<b>Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente</b>	La Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c. attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi nella propria situazione finanziaria o commerciale della medesima ovvero del gruppo, dalla data di redazione della relazione semestrale al 30/06/2018 per la quale sono state pubblicate informazioni finanziarie non sottoposte ad alcuna revisione.
B.13	<b>Descrizione di fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente</b>	La Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese – Società Cooperativa dichiara che non si è verificato alcun fatto recente nella vita dell'Emittente, che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	<b>Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo</b>	NON APPLICABILE La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.
B.15	<b>Descrizione delle principali attività dell'Emittente</b>	La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Banca può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, con le autorizzazioni di legge può svolgere attività di negoziazione conto proprio, esecuzione di ordini per conto terzi, collocamento senza sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti. Le attività sono condotte esclusivamente attraverso la rete degli sportelli della Banca. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.
B.16	<b>Indicazione di soggetti che controllano direttamente o indirettamente l'Emittente</b>	NON APPLICABILE L'Emittente è una Banca di Credito Cooperativo e per statuto non può essere controllato o posseduto con partecipazioni di controllo.
B.17	<b>Rating dell'emittente</b>	NON APPLICABILE La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA, non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell'ambito del presente Programma.



B.18	Descrizione della natura della portata della garanzia	NON APPLICABILE Le obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia.
B.19	Informazioni sul garante	NON APPLICABILE Le obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia.

### Sezione C – Strumenti finanziari

Elemento		Informazioni obbligatorie
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari	<p>Le obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito, denominati in euro, che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza [unitamente alla corresponsione di interessi secondo la metodologia specifica per ciascuna tipologia di obbligazione], fatte salve le previsioni contenute nella Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riguardo all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (recepite nel nostro ordinamento con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.</p> <p><b>[BANCA D'ALBA – CREDITO COOPERATIVO - TASSO FISSO]</b> <i>Le obbligazioni a tasso fisso hanno tassi predeterminati al momento della sottoscrizione.</i></p> <p><b>BANCA D'ALBA – CREDITO COOPERATIVO - STEP UP STEP DOWN</b> <i>Le obbligazioni a tasso step-up step-down hanno tassi fissi crescenti nel tempo, predeterminati al momento della sottoscrizione.</i></p> <p><b>[BANCA D'ALBA – CREDITO COOPERATIVO TASSO VARIABILE]</b> <i>Le obbligazioni a tasso variabile hanno tassi variabili nel tempo, non predeterminabili al momento della sottoscrizione ma dipendenti da un parametro variabile nel tempo.</i></p> <p><b>[BANCA D'ALBA – CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON]</b> <i>Le obbligazioni zero coupon non prevedono il pagamento di cedole ma prevedono esclusivamente il pagamento di interessi alla scadenza corrispondenti alla differenza tra il prezzo di rimborso dell'obbligazione ed il prezzo di emissione.</i></p> <p>Il codice ISIN relativo all'emissione è IT0005363806</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	I prestiti obbligazionari sono denominati in euro e le cedole dei prestiti sono anch'esse denominate in euro
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle obbligazioni fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.</p>

		Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".									
<b>C.8</b>	<b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari</b>	<p>Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole periodiche alle date di pagamento degli interessi fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi").</p> <p>Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del bail-in le passività dell'Emittente saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="592 748 1433 1303"> <tr> <td><b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FONDI PROPRI</td> </tr> <tr> <td><b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td><b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)</td> </tr> <tr> <td><b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie</b></td> </tr> <tr> <td><b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</li> <li>- gli altri depositi presso la Banca.</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.</p>	<b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI	<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)	<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>	<b>Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie</b>	<b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</b>	<b>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</li> <li>- gli altri depositi presso la Banca.</li> </ul>	
<b>Capitale primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI										
<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)											
<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)											
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>											
<b>Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie</b>											
<b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</b>											
<b>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</li> <li>- gli altri depositi presso la Banca.</li> </ul>											

C.9	<p><b>Tasso di interesse nominale o, qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato</b></p>	<p><b>[Obbligazioni a Tasso Fisso].</b> Le Obbligazioni a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo delle Obbligazioni è pari al [●]. Il tasso di interesse annuo nominale netto delle Obbligazioni è pari al [●]</p> <p><b>Obbligazioni Step-up.</b> Le Obbligazioni <i>Step-up</i> danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di tassi di interesse predeterminati e crescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi delle Obbligazioni sono pari al 1,00%, 1,30%, 1,50%, 1,70%, 2,20% per le cedole pagabili alle date 18/02/2020, 18/02/2021, 18/02/2022, 18/02/2023, 18/02/2024. I tassi di interesse annui nominale netti delle Obbligazioni sono pari al 0,74%, 0,962%, 1,110%, 1,258%, 1,628% per le cedole pagabili al 18/02/2020, 18/02/2021, 18/02/2022, 18/02/2023, 18/02/2024.</p> <p><b>[Obbligazioni Step-down].</b> Le Obbligazioni <i>Step-down</i> danno diritto al pagamento di interessi periodici in ragione di tassi di interesse predeterminati e decrescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi delle Obbligazioni sono pari al [●] per le cedole pagabili al [●]. I tassi di interesse annui nominale netti delle Obbligazioni sono pari al [●] per le cedole pagabili al [●].</p> <p><b>[Obbligazioni Zero Coupon].</b> Le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). Gli interessi lordi delle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>, pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, sono pari alla differenza fra l'importo dovuto a titolo di rimborso, pari [●] % del valore nominale del titolo ovvero € [●] e il Prezzo di emissione delle obbligazioni pari a [●] % del valore nominale del titolo ovvero € [●].</p> <p><b>[Obbligazioni a Tasso Variabile].</b> Le Obbligazioni a Tasso Variabile danno diritto al pagamento di interessi periodici, calcolati applicando al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione il valore del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato/diminuito] di un spread pari a [●]]. [La prima Cedola è prefissata e calcolata applicando al valor nominale dell'obbligazione il tasso annuo lordo pari a [●] % e netto annuo pari a [●]%. Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni a Tasso Variabile è</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [il tasso EURIBOR (<i>Euro Interbank Offered Rate</i>) a [3] [6] [12] mesi, determinato a cura della FBE (<i>Banking Federation of the European Union</i>) e dell'ACI (tramite <i>The Financials Market Association</i>) e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito <i>Telerate</i> alla pagina 248 ovvero sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters ovvero in mancanza della medesima sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altra fonte di equipollente ufficialità.]</li> <li>• [il tasso di rendimento dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della pubblicazione sul circuito Reuters (attualmente alla pagina BANKIT10 per i BOT a 6 mesi, alla pagina BANKIT01 per i BOT a 3 e 12 mesi) ovvero in mancanza della medesima sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altra fonte di equipollente ufficialità.]</li> </ul>
	<p><b>Data di godimento e scadenza degli interessi</b></p>	<p><i>Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step-up, Obbligazioni Step-down, Obbligazioni a Tasso Variabile</i>) La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "Data di Godimento") è 18/02/2019. Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni avverrà in via posticipata con periodicità annuale, alle date di pagamento 18/02/2020, 18/02/2021, 18/02/2022, 18/02/2023, 18/02/2024 (le "Date di Pagamento").</p> <p><i>[Obbligazioni Zero Coupon]</i> Le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> prevedono il pagamento di interessi alla scadenza impliciti nell'importo di rimborso delle obbligazioni. La convenzione di calcolo (la "Convenzione di Calcolo") è Following Business Day.</p>

	<b>Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso</b>	Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza 18/02/2024 per un importo pari al 100% del valore nominale, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/EU in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi con particolare riferimento all'introduzione del "bail-in". <b>Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito a favore dell'Emittente.</b>
	<b>Indicazione del tasso di rendimento</b>	Il tasso di rendimento effettivo annuo calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione, è pari al lordo 1,5306% e al netto dell'effetto fiscale 1,1343%. Il TIR rappresenta quel tasso effettivo annuo che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.
	<b>Nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito</b>	NON APPLICABILE Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni
C.10	<b>Descrizione della componente derivativa</b>	<b>[Obbligazioni tasso variabile]</b> NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative  <b>[Obbligazioni tasso fisso]</b> NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative  <b>[Obbligazioni tasso step-up/step-down]</b> NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative  <b>[Obbligazioni zero coupon]</b> NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative
C.11	<b>Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari</b>	Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati né presso sistemi multilaterali di negoziazione e non saranno negoziate da internalizzatori sistematici. L'Emittente assume l'impegno al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio senza limiti quantitativi o vincoli temporali, sulla base di quanto previsto nel documento "Politica di Pricing e Regole Interne per la negoziazione ed emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c.". Al riguardo si evidenzia che l'Emittente applica degli spread in sede di valorizzazione delle obbligazioni e di negoziazione delle medesime la cui ampiezza influenzerà negativamente il valore dei titoli e quindi il prezzo che la banca applicherà in caso di riacquisto dei titoli.

## Sezione D – Rischi

Elemento		Informazioni obbligatorie
D.2	Fattori di Rischio relativi all'Emittente	<p><b>Si riportano di seguito i fattori di rischio relativi all'Emittente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell'Emittente</b></li> </ul> <p>La qualità del credito dell'Emittente potrebbe deteriorarsi in conseguenza dell'eventuale peggioramento della situazione economica e finanziaria generale, comportando perdite nel recupero dei prestiti erogati alla clientela. Si segnala che nella determinazione del valore recuperabile dei crediti verso la clientela deteriorati la Banca, nell'ambito delle proprie politiche di classificazione e valutazione, ha fatto ricorso a processi e modalità di valutazione caratterizzati da elementi di soggettività e da processi di stima, soggetti a rischi di incertezze di talune variabili, la cui modifica può comportare una variazione del valore recuperabile. Nel periodo dal 31/12/2016 al 30/06/2018 si è verificato un miglioramento dell'incidenza delle sofferenze, al lordo e al netto delle rettifiche effettuate, sugli impieghi; si è inoltre registrato un miglioramento dell'incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti sugli impieghi. Per un dettaglio della qualità del credito dell'Emittente si rinvia alla <i>Tabella 2b Indicatori di rischio creditizia</i> nell'elemento <i>B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente</i> che riporta i dati relativi alla qualità del credito dell'emittente nel periodo dicembre 2016 - giugno 2018 posti a confronto con i dati medi del sistema bancario riferiti alla classe dimensionale di appartenenza con la quale è comparabile l'Emittente e alla tabella dei crediti forborne del medesimo elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"</b></li> </ul> <p>Il rischio consiste nel fatto che l'applicazione di questo nuovo principio contabile potrebbe avere effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente che al momento non sono <u>quantificati</u>. L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che ha sostituito a partire dall' 1 gennaio 2018 lo standard IAS 39. Il nuovo IFRS 9 introduce cambiamenti significativi circa: le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – <i>Solely Payments of Principal and Interests</i>); il nuovo modello contabile di <i>impairment</i> basato su un approccio "<i>expected losses</i>" in luogo dello "<i>incurred losses</i>" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'applicazione del concetto di perdita attesa "<i>lifetime</i>" che potrebbe produrre un'anticipazione e un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in modo particolare con riferimento ai crediti; l'<i>"hedge accounting"</i> nel fissare nuove regole in materia di imputazione delle coperture finanziarie e la connessa verifica della sua efficacia al fine di perseguire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Il nuovo IFRS 9 modifica, tra l'altro, la contabilizzazione del cosiddetto "<i>own credit</i>" inteso come le variazioni di <i>fair value</i> delle passività designate in <i>fair value option</i> imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici. In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 2017/2395 contenente le disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'IFRS9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni. L'entrata in vigore del nuovo principio potrebbe comportare sull'Emittente impatti derivanti dall'applicazione del nuovo modello contabile di <i>impairment</i> basato sull'approccio "<i>expected losses</i>" con ciò producendo un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate, in particolare crediti verso la clientela. Nondimeno è presumibile che il nuovo principio possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi</p>

di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "stage" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo "stage 1" che includerà prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo "stage 2" che includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al momento della "initial recognition"). L'impatto della prima applicazione IFRS9 è soggetto a modifiche fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018. Da una prima stima effettuata al 30/6/2018 risulta un impatto negativo di circa 53 milioni di euro che rileva direttamente a Patrimonio Netto. E' stimata altresì una diminuzione dei coefficienti prudenziali CET1 capital ratio, TIER 1 capital ratio e TOTAL capital ratio che, al momento, non è ancora quantificata. Si rappresenta che tali dati rivenienti dalla prima applicazione del IFRS9 non sono presenti nella relazione semestrale al 30/6/2018 e sono elaborati dal sistema di contabilità dell'Emittente A livello prudenziale, con l'introduzione delle disposizioni transitorie, viene prevista per le banche la possibilità di diluire il potenziale impatto negativo derivante dall'applicazione del nuovo modello nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, andando a re-includere nel CET 1 tale impatto al netto delle imposte, nella misura di seguito indicata per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 2018 95%
- 2019 85%
- 2020 70%
- 2021 50%
- 2022 25%

L'importo che può essere re-incluso a fini prudenziali nel CET1 può riguardare:

- l'impatto incrementale conseguente all'applicazione del nuovo modello di impairment sulla valutazione delle attività finanziarie, indifferentemente se in bonis o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio contabile;
- l'eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in bonis, rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all'impatto misurato alla data della transizione all'IFRS9.

La Banca ha aderito alla disciplina transitoria

La legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ha disposto, tra l'altro, che le svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio in sede di prima applicazione del Principio Contabile Internazionale "IFRS 9 – Financial Instruments", e derivanti dall'adozione del modello di rilevazione per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9 medesimo, sono deducibili dalle basi imponibili IRES e IRAP per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (per la Banca, il 2018) e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. Si segnala inoltre che le nuove disposizioni normative della legge di bilancio per il 2019, relative alla deducibilità delle perdite su crediti IFRS9 entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e la cui prima applicazione avrà effetto nel bilancio al 31 dicembre 2018, possono avere impatti negativi significativi, non ancora quantificati alla data del Prospetto, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

- **Rischio di credito**

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, alcune controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori

garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

- **Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)**

L'investimento in obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc, potrà comportare per l'investitore, in seguito all'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

In data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo così come successivamente modificato dal decreto legge 25 luglio 2018 n.91 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge n.108/2018. La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.

L'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto di coesione.

In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione dell'Emittente ad un Gruppo Bancario Cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle riserve patrimoniali dell'Emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- a) per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- b) per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.

Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.

L'adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate che riguardano - tra l'altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:

- il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l'altro, che:

- a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio

per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;

b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E' inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l'altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse;

— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale;

— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnalatici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l'adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;

— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l'acquisto di partecipazioni e immobili, l'apertura di succursali in Italia e all'estero, la prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali;

— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:

- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;

- la partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;

- la garanzia tra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovvero sia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e



ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste;

- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo;

- l'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori;

- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB.

Il conseguimento degli obiettivi delineati dalla riforma richiederà coesione da parte delle Bcc affiliate che dovranno operare in stretto coordinamento con la futura capogruppo e secondo le direttive da essa emanate con particolare riferimento ad aspetti quali: la definizione del business model, il miglioramento dei processi creditizi e la strategia di gestione dei crediti deteriorati, il sistema IT, i servizi di investimento. Non vi è certezza che si possano conseguire tali obiettivi.

Si segnala, inoltre, che Banca d'Italia ha emanato il 22 maggio 2018 le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo (cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" – 21° aggiornamento "Banche di credito cooperativo") con le quali viene inserito nella Parte Terza della Circolare n. 285 un nuovo Capitolo 5 (Banche di credito cooperativo).

I principali interventi sul Capitolo sono volti a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo, in modo da mantenere la coerenza e la chiarezza del quadro normativo nel suo insieme.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni disciplinano:

- le categorie di soci e di azioni, fra l'altro per introdurre una disciplina dei nuovi strumenti di capitale (azioni di finanziamento) utilizzabili per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC;

- la competenza territoriale, rivista in un'ottica di maggiore flessibilità organizzativa e in modo da rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituenti gruppi bancari cooperativi;

- le regole di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona, per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell'ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca nei gruppi bancari cooperativi;

- l'operatività consentita e le partecipazioni detenibili, in una prospettiva di ampliamento delle possibilità operative delle BCC, tenendo conto dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo.

Si segnala che il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018) contiene all'art 11 alcune previsioni che riguardano la "Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi" tra le quali, assumono rilievo: l'innalzamento al 60% della quota di capitale minimo della capogruppo detenuta dalle bcc che vi aderiscono; la metà più 2 del numero dei membri dei Consigli di Amministrazione delle capogruppo deve essere espressione delle bcc; le bcc nelle classi di rischio migliori possono definire autonomamente i propri piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo.

La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", è entrata a far parte del Gruppo Iccrea; la delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 21 maggio 2017. Iccrea Banca ha ricevuto il 24 luglio 2018 l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea. In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui aderiranno 142 (in precedenza pari a 145,

interessate poi da operazioni straordinarie di fusioni) Banche di Credito Cooperativo. Con l'istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno le 142 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea. Analogamente l'Emittente, durante l'assemblea dei soci del 16 dicembre 2018, ha assunto le delibere finalizzate all'adesione al Gruppo Iccrea; in particolare sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale ed è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 312.000.000,00.

Allo stato le Assemblee delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea hanno deliberato le modifiche statutarie funzionali all'adesione al Gruppo. La conclusione di tale fase è prevista entro la fine di gennaio 2019. Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei soci di Iccrea Banca ha approvato le modifiche dello statuto per adeguarlo al nuovo ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea formato dalle 142 BCC, in linea con quanto previsto nel contratto di coesione. In tale occasione, al fine di rafforzare il patrimonio in vista del completamento dell'iter di riforma delle BCC, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento del Capitale Sociale per un importo pari a 250 milioni di euro, operazione che porterà il capitale versato da 1,15 a 1,4 miliardi di euro circa. Successivamente la Capogruppo procederà all'invio all'Autorità di Vigilanza dell'istanza per l'iscrizione del Gruppo al relativo albo tenuto dalla Banca d'Italia. Ai fini informativi, si segnala che con la legge di bilancio 2019 il legislatore ha emendato l'articolo 38 del D. Lgs n. 136 del 18 agosto 2015 che disciplina gli intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato IFRS; la suddetta modifica normativa prevede – alla luce della peculiarità dell'operazione di aggregazione nell'ambito dei costituendi Gruppi bancari Cooperativi (e quindi anche di Iccrea Banca S.p.A.) – un regime speciale per la redazione del bilancio consolidato dei Gruppi bancari Cooperativi in base al quale la società capogruppo e le Banche di Credito Cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante (cosiddetto reporting entity).

L'investimento in obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese sc, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

- **Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria ed impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico**

L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro e dalla dinamica dei mercati finanziari, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla stessa solidità patrimoniale.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; si segnala, peraltro, che la Commissione Europea e i negoziatori del Regno Unito hanno raggiunto un accordo sul recesso della Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che

hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più o meno ricorrente, sui mercati finanziari. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

- **Rischio relativo all' esposizione nei confronti del debito sovrano**

Negli scorsi anni la crisi dei debiti sovrani europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi europei, Italia compresa. A tal proposito si evidenzia che, l'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani e rappresenta, alla data del 30/06/2018, l' 86,55% del portafoglio di attività finanziarie della banca e il 34,44% del totale dell' attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 92% e circa il 25% del 31/12/2017. Evidenziamo, quindi, che tra il 31/12/2017 e il 30/6/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie dovuta principalmente alla modifica dei portafogli titoli (da AFS a HTCS+HTC) introdotta dai nuovi principi contabili IFRS 9 e una crescita dell'incidenza dell'esposizione della banca verso il debito sovrano sul totale dell'attivo dovuta all'incremento in termini assoluti pari a € 558 milioni del valore nominale del portafoglio di proprietà. L'Emittente, pertanto, risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio della Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. Per ulteriori informazioni si fa rinvio all'elemento B.12 Tabella 3 della presente Nota di Sintesi.

- **Rischio di mercato**

Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati Sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, di tassi di cambio e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi (al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (Trading Book), che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (Banking Book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il Trading Book. Al 30 giugno 2017 il portafoglio dell'emittente è quasi interamente classificabile come portafoglio bancario (Banking Book) essendo il valore di mercato del portafoglio di negoziazione (Trading Book) residuale. Nell'ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk). Al 30 giugno 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 4,72 anni mentre la perdita massima potenziale (value at risk) dell'intero portafoglio, è pari a € 18.948.177 su un orizzonte temporale giornaliero e con un intervallo di confidenza del 99%.

- **Rischio di liquidità dell'Emittente**

Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni

di pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel Funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente, per incapacità a reperire fondi senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel Market Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l'operazione.

Inoltre la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Nonostante l'Emittente monitori costantemente il proprio rischio di liquidità, un'eventuale evoluzione negativa della situazione di mercato e del contesto economico generale e/o del merito creditizio dell'Emittente, eventualmente accompagnata dalla necessità di adeguare la situazione di liquidità dell'Emittente stessa a requisiti normativi di volta in volta introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbe avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Al 30 giugno 2018 si è registrata una sostanziale stabilità dell'indicatore "Net Stable Funding Ratio" rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2017. In tale contesto, si precisa che l'Emittente ricorre anche al finanziamento presso la BCE. In particolare, l'esposizione dell'Emittente in termini di linee di finanziamento T-LTRO è pari al 30 giugno 2018 a 590 milioni di euro. Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il Funding Liquidity Risk né il Market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità. Il portafoglio titoli stanziabili presso la BCE è pari a 2.047 milioni di euro al 30 giugno 2018. Al riguardo per maggiori informazioni si rinvia alla tabella 4 presente nell'elemento B.12.

- **Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer",

ovvero un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria pari all'1,25% dal 1 gennaio 2017, 1,875% dal 1 gennaio 2018 e 2,50% dal 1 gennaio 2019).

In conformità alle previsioni normative europee (direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2016, ha comunicato all'Emittente in data 21/03/2017 con provvedimento n. 0374468 i requisiti patrimoniali aggiuntivi di secondo pilastro nelle misure di seguito indicate comprensive della riserva di conservazione di capitale (capital conservation buffer): il 6,00% (vincolante nella misura del 4,75%) con riferimento al CET1 ratio; il 7,60% (vincolante nella misura del 6,35%) per quanto attiene al Tier 1 ratio; il 9,75% (vincolante nella misura dell'8,50%) relativamente al Total Capital ratio e il 6,16% (al 31/10/2017 vincolante 3%) relativamente al leverage ratio (il leverage ratio è il rapporto percentuale tra il capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio). Si riportano anche i requisiti patrimoniali ad esito della revisione SREP del 2015: coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio): 7,0%; coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio): 8,5%; coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio): 10,5%. A seguito dell'aumento della riserva di conservazione del capitale, con decorrenza 1.1.2018 a questi requisiti viene aggiunto lo 0,625% (Al riguardo per maggiori informazioni si rinvia alla tabella 1 presente nell'elemento B.12).

Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all'aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca d'Italia.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l'indicatore LCR a partire dal 1 gennaio 2018 deve essere rispettato un requisito pari al 100% secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR"); - per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Si segnalano inoltre i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purchè nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorchè emessi prima della suddetta data.

Negli ultimi anni, una delle massime priorità della vigilanza bancaria europea è stata la qualità degli attivi delle banche dell'Eurozona. La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in risalto il rischio di credito e gli accresciuti livelli di crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPL) quali principali fattori di rischio per le banche nell'area dell'euro, con la consapevolezza che elevati livelli di NPL finiscono per generare un impatto negativo sul credito bancario all'economia per effetto dei vincoli di bilancio, di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli intermediari vigilati. Nel mese di gennaio 2018 la Banca d'Italia, coerentemente con la "Guidance to banks on non performing loans" pubblicato nel mese di marzo 2017 ed indirizzato alle banche *Significant* (SI), ha emanato le "Linee Guida per le banche *Less Significant* italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati", cui le banche sono invitate a fare riferimento per la formulazione delle strategie di gestione degli NP. In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida BCE per le banche c.d. "Significant", le Linee Guida della Banca d'Italia per le banche c.d. "Less Significant" (meno significative) richiedono a ogni ente creditizio di dotarsi di una strategia per la gestione dei crediti deteriorati che abbia come obiettivo miglioramenti della capacità operativa del soggetto (dal punto di vista qualitativo) e la riduzione di tali crediti deteriorati (sul piano quantitativo) sulla base di orizzonti di breve, medio e lungo periodo. In particolare, il documento prevede che le banche si dotino di una strategia formalizzata avente l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei crediti deteriorati (c.d. Non Performing Loans – NPL), massimizzandone i recuperi, definita sulla base delle capacità specifiche della singola banca e della peculiare composizione del portafoglio deteriorato. La politica di gestione di ogni banca dovrà esser frutto dell'efficiente combinazione delle diverse azioni possibili a disposizione della stessa ovvero:

- (i) la gestione interna dei crediti;
- (ii) l'affidamento a soggetti specializzati nel recupero;
- (iii) le misure di concessione;
- (iv) l'acquisizione di garanzie;
- (v) la cessione anche tramite operazioni di cartolarizzazione.

Le Linee Guida della Banca d'Italia invitano le banche a predisporre inoltre piani di gestione degli NPL di breve periodo e di medio/lungo periodo, approvati dall'organo amministrativo, con obiettivi stabiliti in termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore da raggiungere. Tali livelli dovranno essere raggiunti non mediante una riduzione indiscriminata e immediata, ma sulla base di solide valutazioni quantitative e di una precisa analisi costi benefici tra le diverse azioni adottabili. Un elemento importante – che riprende quanto già affermato in sede europea – è l'invito alle banche destinatarie di integrare la strategia di gestione degli NPL nei principali processi strategici, gestionali e aziendali a partire dal piano industriale e fino ai piani di risanamento e alle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intermediario.

Coerentemente con le aspettative della vigilanza, Banca d'Alba si è, quindi, dotata di un proprio Piano Strategico NPL, al cui interno è stata delineata la complessiva strategia di ottimizzazione gestionale dei crediti non performing, orientata alla massimizzazione del valore attuale dei recuperi attraverso un'analisi costi-benefici delle possibili alternative di gestione ordinaria (*workout* interno, *outsourcing* specialistico, concessioni, escussione garanzie) e straordinaria (cessioni, cartolarizzazioni). Il Piano individua obiettivi di gestione degli NPL di breve periodo e di medio/lungo termine, coerentemente con le tempistiche del piano industriale triennale della Banca: in dettaglio, la Banca intende perseguire una riduzione dello stock NPL prioritariamente con ricorso a cessioni per complessivi 190 milioni di euro entro il 2020. La definizione degli obiettivi quantitativi di breve termine è stata, poi, influenzata dalle logiche rinvenenti dal progetto di adesione al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo. Inoltre, con l'obiettivo di trarre livelli di incidenza degli NPL sostenibili all'interno del costituendo GBC, Iccrea Banca si è fatta promotrice di una serie di operazioni straordinarie di dismissione NPL, da attuarsi nel corso del 2018, aventi ad oggetto la cessione pro-soluto di pacchetti di sofferenze da far confluire in operazioni di cartolarizzazione assistite dalla garanzia dello Stato (GACS).

Da ultimo, si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) porta all'incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che vengono fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Al riguardo si evidenzia che gli importi definitivi per l'anno 2016 a carico della Banca furono pari ad € 1.904.000 a titolo di contribuzione ordinaria e ad € 3.818.000 a titolo di contribuzione straordinaria e furono contabilizzati nel bilancio al 31/12/2016; si evidenzia altresì che l'

importo definitivo per l'anno 2017 a carico della Banca risulta pari a € 1.752.000 a titolo di contribuzione ordinaria ed è stato contabilizzato a bilancio 31/12/2017. Si precisa che la Banca nel 2018 è stata addebitata per € 1.631.638 a titolo di contribuzione ordinaria 2018 e € 611.410 come contributo addizionale 2016.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

- **Rischio operativo**

Il rischio operativo è il rischio riveniente da perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso: il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

- **Rischio derivante da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia**

In data 30 gennaio 2017 ha preso avvio una visita ispettiva della Banca d'Italia/UIF ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 231/2007 sulle tematiche del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. La verifica si è conclusa con esito positivo.

Si segnala, inoltre, che tra il 29 gennaio 2018 ed il 29 marzo 2018 la Banca d'Italia ha condotto un accertamento ispettivo mirato alla verifica della disponibilità e della qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché del livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di comprehensive assessment della Banca Centrale Europea. Ad esito di tali accertamenti, con verbale ispettivo consegnato il 4 luglio 2018, alla banca è stato attribuito un giudizio "parzialmente sfavorevole", in relazione alle carenze riscontrate nel trattamento dei dati rilevanti nella gestione del rischio di credito quali, a titolo di esempio, i dati economico-patrimoniali delle imprese sovvenute e la necessità di aggiornamento di un numero non trascurabile di perizie su beni immobili a garanzia. Tale giudizio corrisponde alla posizione 3 in una scala da 1 "favorevole" a 4 "sfavorevole" in ordine decrescente.

- **Rischio connesso ai procedimenti giudiziari pendenti**

E' rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali cui la banca e' convenuta in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria. La natura delle cause passive legali è ampia e diversificata. Infatti, pur avendo in comune, in linea di massima, una domanda di tipo risarcitorio nei confronti della Banca, esse traggono origine da eventi anche molto diversi fra loro. In via semplificativa, le più ricorrenti cause sono relative alla contestazione sugli interessi (anatocismo, usura, tasso non concordato, ecc.), allo svolgimento dei servizi di investimento, errata negoziazione assegni. Al riguardo si evidenzia che nel bilancio al 31/12/2017 sono stati effettuati accantonamenti nella voce "Altri Fondi per Rischi ed Oneri" pari a Euro 956.000,00 a fronte di richieste effettuate dalle controparti (petitum) pari ad € 5.564.112,20. A giudizio dell'emittente gli accantonamenti effettuati dal medesimo al 31/12/2017 a fronte del proprio contenzioso passivo risultavano adeguati. Si fa presente, altresì, che il petitum complessivo al 30/6/2018 è diminuito rispetto al 31/12/2017 ed a tale data risultava pari a € 5.525.348,62. Al riguardo, si evidenzia che la Banca effettua il riesame dei fondi alla fine di ogni esercizio per cui gli accantonamenti in essere al 30/6/2018 a fronte dei giudizi legali pendenti della banca (petitum) risultano ridotti a € 931.776,25 rispetto al valore del 31/12/2017 pari a € 956.000,00.

D.3	Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari	<p><b>FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rischio di credito per il sottoscrittore</b></li> </ul> <p>Sottoscrivendo le obbligazioni l'investitore diviene finanziatore dell'emittente, titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</b></li> </ul> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <p>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);</li> <li>- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);</li> <li>- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)</li> </ul> <p>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);</li> <li>- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)</li> </ul> <p>Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000), i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).</p> <p>Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita</p>
-----	---	--



con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle obbligazioni**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'emittente risponde per quanto attiene al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

Inoltre, si precisa che le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo (FGO) e non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo.

- **Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza**

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- la variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- l'assenza di un mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità");
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente")

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle obbligazioni anche al di sotto del valore nominale delle medesime. Questo significa che nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro tali elementi non influenzano il valore di rimborso delle obbligazioni che rimane pari al 100% del valore nominale.

- **Rischio di liquidità**

Il rischio è rappresentato da un lato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale e dall'altro lato dalla eventualità di effettuare tale operazione ad un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione del titolo.

Non è prevista la negoziazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentato né su sistemi multilaterali di negoziazione e né da parte di internalizzatori sistematici.

L'Emittente si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio sulla base di quanto previsto nella policy aziendale per quanto attiene alla strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata dalla Banca che potrà essere anche successivamente modificata dalla medesima.

Pertanto, potrebbe risultare impossibile per l'investitore vendere i titoli prima della loro naturale scadenza.

- **Rischio di tasso di mercato**

E' il rischio rappresentato dalla variazione di valore delle obbligazioni per effetto della variazione dei tassi di interesse a cui l'investitore è esposto. Ne discende che per effetto della variazione dei tassi di mercato il valore delle obbligazioni potrebbe divenire inferiore al valore nominale delle medesime.

[In particolare, con riferimento alle obbligazioni a tasso prefissato [tasso fisso, step-up e step-down] ed alle [obbligazioni zero coupon], a fronte di un aumento dei tassi di interesse

di mercato, a parità di altri fattori, si riduce il valore di mercato delle obbligazioni e ciò si verifica in modo tanto più accentuato quanto maggiore è la loro vita residua.

Si evidenzia altresì, relativamente alle obbligazioni a [tasso fisso step-up] e [zero coupon], che a fronte di fluttuazioni nei tassi di interesse, si verificano variazioni di prezzo maggiori rispetto alle obbligazioni a tasso fisso costante in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi.]

[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento del livello dei tassi di interesse, che riducono il valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento.]

- **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Le obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può inoltre escludere che il corso delle Obbligazioni possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

- **Rischio derivante da conflitto di interessi**

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle obbligazioni, possono avere rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con le Obbligazioni di cui al Prospetto di Base.

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento e il Collocatore

Può configurarsi una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c., in qualità di Emittente, svolge il ruolo di collocatore e di responsabile del collocamento di strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza tra l'Emittente e l'Agente per il Calcolo

L'Emittente assolve il ruolo di Agente per il calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interessi in capo al medesimo.

Coincidenza tra l'Emittente e la controparte diretta nel riacquisto delle proprie Obbligazioni

La Banca d'Alba opera come negoziatore per conto proprio in caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza da parte dell'investitore. Tale circostanza può determinare una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca determina il prezzo di riacquisto delle obbligazioni.

- **Rischio correlato all'assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari**

All'Emittente e alle Obbligazioni oggetto dell'Offerta non è attribuito alcun livello di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Al riguardo, va tenuto in conto che l'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni di propria emissione non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni

- **[Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni è inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato italiano di durata residua similare].

- **Rischio connesso alla chiusura anticipata del prestito obbligazionario ovvero alla riduzione dell'ammontare del medesimo**

Nel corso del periodo di offerta delle obbligazioni l'Emittente potrà avvalersi della facoltà di ridurre l'ammontare totale del prestito nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione.

- **Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'Offerta**

E' il rischio derivante dalla facoltà dell'Emittente di non dare inizio alla singola Offerta ovvero di ritirarla qualora prima della Data di Emissione e/o di Regolamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità.

- **Rischio correlato a modifiche del regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle obbligazioni sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente prospetto rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore. Le simulazioni di rendimento contenute nel presente prospetto sono effettuate con riferimento al trattamento fiscale alla data del presente documento e non tengono conto di eventuali future modifiche normative.

#### **[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI**

Di seguito si espongono i fattori di rischio specifici delle Obbligazioni a Tasso Variabile

- **Rischio di indicizzazione**

Con riferimento alle Obbligazioni Tasso Variabile l'investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente del titolo. E' possibile che il parametro di indicizzazione raggiunga un livello pari a zero: in questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato [fatto salvo l'importo derivante dall'applicazione dello spread positivo previsto] .

- **[Rischio di spread negativo relativo al parametro di indicizzazione**

L'ammontare delle cedole viene determinato applicando al valore del parametro di indicizzazione uno spread negativo. Pertanto il rendimento delle obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno spread o con spread positivo, in quanto la cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del parametro, mentre un eventuale ribasso del parametro amplificherà il ribasso della cedola. Pertanto in caso di vendita del titolo l'investitore deve considerare che il prezzo delle obbligazioni sarà più sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse. In ogni caso il tasso di interesse non assumerà un valore inferiore a zero.]

- **[Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole**

La periodicità delle cedole è inferiore rispetto alla durata del parametro di indicizzazione e tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dei titoli.]

- **Rischio correlato ad eventi di turbativa relativi al parametro di indicizzazione**

In caso di eventi di turbativa che rendano indisponibile il valore del parametro di indicizzazione prescelto per i singoli prestiti nella tempistica prevista per la sua rilevazione, il valore utilizzato per il calcolo della cedola per il periodo di riferimento sarà pari all'ultimo dato disponibile del parametro di indicizzazione. Se l'indisponibilità del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva scadenza cedolare, l'agente per

	<p>il calcolo agirà in buona fede secondo la miglior prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo che secondo la ragionevole discrezione dell'Emittente sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto indisponibile. Dovesse poi essere ripristinata la corretta disponibilità del parametro di indicizzazione, il medesimo sarà utilizzato per il calcolo delle cedole da determinare successivamente a tale ripristino. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Rischio di eventi straordinari riguardanti il sottostante</b> </li> </ul> <p>Al verificarsi di eventi straordinari, ovvero in caso di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del parametro di indicizzazione, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del parametro di indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni. Pertanto, il manifestarsi di eventi straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate.</p> <p>Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione</b> </li> </ul> <p>Salvo eventuali obblighi di legge, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse ed all'andamento del Parametro di indicizzazione prescelto.</p>
--	--

### Sezione E – Offerta

Elemento	Informazioni obbligatorie	
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.	I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall'Emittente nell'attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca con l'obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.

E.3	<b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b>	<p><b>Ammontare totale dell'offerta</b></p> <p>L'ammontare totale del Prestito Obbligazionario è pari a Euro 20.000.000,00 ed il valore nominale delle obbligazioni in cui è suddiviso il prestito, rappresentate da titoli al portatore, è pari a Euro 1.000,00. L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'emissione durante il periodo di offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB, pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancadalba.it">www.bancadalba.it</a> e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dello stesso.</p> <p><b>Periodo di validità dell' offerta e procedura di sottoscrizione</b></p> <p>La durata del Periodo di Offerta è 18/02/2019 – 29/03/2019. L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità durante il periodo d'offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB, pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancadalba.it">www.bancadalba.it</a> e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dello stesso. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà chiudere anticipatamente l'Offerta stessa in caso di integrale collocamento del prestito, di mutate condizioni di mercato, o variazioni intervenute nella situazione di tesoreria dell' Emittente; in tal caso, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione delle ulteriori richieste di adesione. L'Emittente darà comunicazione di detta chiusura anticipata tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB, pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancadalba.it">www.bancadalba.it</a> e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dello stesso. Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c. L'Emittente non effettua il collocamento delle obbligazioni mediante il ricorso all'offerta fuori sede ovvero con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica, (<b>modulo di adesione</b>) disponibile presso la Sede Legale e tutte le Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c.. Al sottoscrittore su richiesta verrà consegnato il Prospetto e, se previsto, il Certificato di avvenuta concessione della garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Il Prospetto di Base è altresì disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo <a href="http://www.bancadalba.bcc.it">www.bancadalba.bcc.it</a>.</p> <p>Infine nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'articolo 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo</p>
-----	--	--

		<p>successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, ovvero dalla pubblicazione del relativo avviso se successiva, mediante una comunicazione scritta all' Emittente ed al soggetto incaricato del Collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni. La data di consegna coincide con la data di regolamento.</p> <p><b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b> L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione: È richiesta l'apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ai fini della sottoscrizione delle obbligazioni offerte.</p> <p><b>Comunicazione ai sottoscrittori dell' ammontare assegnato</b> Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.</p> <p><b>Prezzo di emissione</b> Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100 % del valore nominale.</p>
E.4	<p><b>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi in conflitto</b></p>	<p>Le Obbligazioni di cui al presente Programma sono soggette ai seguenti conflitti di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento può determinare una situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.</li> <li>- Conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: la Banca d'Alba opera come negoziatore per conto proprio in caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza da parte dell'investitore. Tale circostanza può determinare una situazione di conflitto di interessi in quanto è la Banca che determina il prezzo di riacquisto delle obbligazioni.</li> <li>- Conflitto di interessi derivante dalla coincidenza tra l'Emittente e l' Agente di Calcolo: l'Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e del rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interessi in capo al medesimo.</li> </ul>

E.7	<b>Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente</b>	Il prezzo di emissione non include costi. Non sono inoltre previste commissioni/spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione. Infine sono previste spese per la tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli.
-----	---	--



